COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE

Prot.n. 11355 del 29.07.2021

Settore Urbanistica - Ambiente

ORDINANZA n. 62 DEL 29.07.2021

Oggetto:
Ordinanza di sospensione dei lavori immobile sito in Località Alteta e distinto catastalmente al Foglio n. 2 Particella n. 90 - (Art. 27 D.P.R. n. 380/2001)

****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE

PRESO ATTO che in data 13/07/2021 è stato effettuato un sopralluogo dal personale del Servizio Urbanistica-Ambiente di questo Comune alla presenza dei carabinieri forestali, presso l'immobile sito in Località Alteta di proprietà dei Sig.ri Sgattoni Giuliano e Bisconti Vincenza, identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 90;

VISTI il verbale di sopralluogo e il relativo rilievo fotografico di cui ai prot. n. 10876 e n. 10956 del 20.07.2021;

VISTO che non risultano agli atti del Servizio Urbanistica-Ambiente titoli edilizi validi sull'immobile di cui trattasi;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale che prevede per l'area in questione la destinazione E "Zone agricole";

CONSIDERATO che, a seguito del sopralluogo e dal relativo verbale sopra richiamato, rispetto alla planimetria catastale, si è potuto accertare che:

"… 1. PIANO TERRA

- sono state riscontrate delle difformità delle aperture esterne dell'accessorio est, dell'annesso a nord e sul lato ovest del fabbricato principale;

- sono stati iniziati dei lavori di modifica degli spazi interni nel locale "cantina";

- l'annesso a nord è stato ampliato fino ad essere allineato al fabbricato principale sul lato ovest;

2. PIANO PRIMO

- sono stati demoliti i divisori che creavano le quattro stanze principali e modificato il muro di spina a sinistra del wc;

- è stata smontata l'orditura secondaria del solaio di piano;

3. PIANO TETTO e SOTTOTETTO

- è stata smontata l'orditura secondaria del solaio di piano fra il p.1° e il piano sottotetto;

- è palese l'ammodernamento del solaio obliquo del tetto…"

DATO ATTO che l'immobile sito in Località Alteta, individuato catastalmente al foglio 2 particella 90 risulta intestato a:

- Bisconti Vincenza nata a Monte San Pietrangeli il 02/11/1942 (c.f. BSCVCN42S42F626B), in qualità di proprietario per la quota di 500/1000 e residente a Monte San Pietrangeli (FM) in via San Biagio n. 96;

- Sgattoni Giuliano nato a Monte San Pietrangeli il 21/10/1941 (c.f. SGTGLN41R21F626I), in qualità di proprietario per la quota di 1/2 e residente a Monte San Pietrangeli (FM) in via San Biagio n. 96;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Edilizio comunale e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, ai **Sig.ri Bisconti Vincenza**, c.f. BSCVCN42S42F626B e **Sgattoni Giuliano** (c.f. SGTGLN41R21F626I) in qualità di proprietari dell'immobile sito nel Comune di Montegiorgio e distinto catastalmente al Foglio n. 2 Particella n. 90,

L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI

delle opere abusive sopra descritte e realizzate in assenza di titoli abilitativi, insistenti sull'immobile sito in località Alteta ed identificato catastalmente al Foglio 2 Particella 90, a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento, con effetto fino all'adozione del provvedimento definitivo che dovrà adottarsi nei termini di cui all'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265 e s.m.i. ai proprietari ed inviata alla Procura della Repubblica di Fermo, all'Amministrazione Provinciale di Fermo, al Sindaco ed al Segretario Generale. Il Comando di Polizia Locale, cui la presente è parimenti inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente Ordinanza.
Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.

RAMMENTA

che ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro e non oltre 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
che il presente provvedimento cautelare deve intendersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Geom. Maurizio Luchetti e potrà essere effettuata la presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente f.f.
Geom. Maurizio Luchetti